

Causa D'Aniello c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 19 gennaio 2010 (ricorso n. 28220/05)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) – liquidazione dell'indennità – secondo i criteri di calcolo di cui alla legge n. 385 del 1980 – sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità – reviviscenza del criterio del valore commerciale del bene di cui alla legge n. 23659 del 1965 – diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità fino alla concorrenza del valore commerciale del bene - decorrenza del termine prescrizione – violazione del diritto alla protezione della proprietà – di cui all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – non sussiste.

[La Corte dichiara non sussistente la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà, stante l'estinzione del diritto all'indennità di esproprio per prescrizione](#)

Fatto. La vicenda trae origine da una procedura di espropriazione acquisitiva ai danni del ricorrente, proprietario di un terreno edificabile di 4.982 metri quadrati e registrato al catasto, oggetto di un'ordinanza del comune di Adrano che autorizzava l'occupazione d'urgenza finalizzata alla costruzione di abitazioni in affitto a canone moderato. In data 19 maggio 1983, il ricorrente e l'I.A.C.P. concludevano un accordo di cessione del terreno con cui l'espropriazione fu formalizzata ai sensi della legge n. 385 del 1980. In applicazione di questa legge, il comune di Adrano versava a titolo di acconto la somma di 3.650 Lire (€ 1,89) al metro quadrato, riservandosi di determinare l'indennizzo definitivo una volta fissati dal legislatore i criteri di indennizzo specifici per i terreni edificabili.

Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, ed alla conseguente reviviscenza della legge n. 2359 del 1865, l'indennità di espropriazione tornava ad essere calcolata sulla base del valore commerciale del terreno.

Solo nell'ottobre 1996 il ricorrente, rimasto in attesa di ricevere l'indennità complementare, citava in giudizio il comune di Adrano. Il tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza, indicando che il ricorso doveva essere introdotto dinanzi alla corte d'appello di Catania. Tale organo giudicante, una volta adito, rilevava che il termine di prescrizione di dieci anni era cominciato a decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale (con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità della legge 385 del 1980), risultando così eliminato l'ostacolo giuridico che impediva all'interessato di richiedere l'indennità di espropriazione e che la lettera inviata all'I.A.C.P. il 13 gennaio 1986 non aveva interrotto il termine di prescrizione.

Con sentenza depositata in cancelleria il 4 febbraio 2005, la Corte di cassazione respingeva il ricorso del sig. D'Aniello.

Diritto. La Corte ha rilevato che per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della legge n. 385 del 1980, che aveva determinato la reviviscenza della legge n. 2359 del 1865, costituiva onere dell'espropriato richiedere l'indennità di espropriazione, fino a concorrenza del valore commerciale del terreno. Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 1, Protocollo n. 1, stante l'imputabilità della situazione denunciata esclusivamente al ricorrente, che ha omesso di attivarsi per ottenere l'indennità prima che il relativo diritto cadesse in prescrizione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – Protezione della proprietà

L. n. 865 del 1971

L. n. 385 del 1980, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 223 del 1983

L. n. 2359 del 1865

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 1, Protocollo n. 1, CEDU – relativamente all'accordo fra le parti valente come espropriazione ai sensi della L. n. 385 del 1980: *Scordino c. Italia* (ricorso n. 36813/97), *Bortesi ed altri c. Italia* (ricorso n. 71399/01), *Mason ed altri c. Italia* (ricorso n. 43663/98), *Stornaiuolo c. Italia* (ricorso n. 52980/99), *Gigli Costruzioni s.r.l. c. Italia* (ricorso n. 10557/03).